

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4554 del 19/08/2026
Oggetto	DPR 59/2013. Molino Naldoni srl con sede legale e attività molitoria e confezionamento farine in Comune di Faenza, Via Pana, n.156. Modifica Sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n.2016-673 del 17/03/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4760 del 19/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciannove AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013. **Molino Naldoni srl** con sede legale e attività molitoria e confezionamento farine in Comune di Faenza, Via Pana, n.156. **Modifica Sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n.2016-673 del 17/03/2016.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

VISTA:

- L'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n.2016-673 del 17/03/2016 a favore della Ditta **Molino Naldoni srl (P.IVA 00108030396)**, con sede legale e attività molitoria e confezionamento farine in Comune di Faenza, Via Pana, n.156, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- l'istanza presentata al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 11/07/2025 e acquisita da questa Agenzia con PG. 2025/127032 - pratica Sinadoc 23453/2025, dalla Ditta **Molino Naldoni srl (P.IVA 00108030396)**, con sede legale e attività molitoria e confezionamento farine in Comune di Faenza, Via Pana, n.156, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n.2016-673 sopra richiamata, a seguito dell'inserimento dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V”.
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto Direttoriale n.309/2023 -

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, in particolare art. 8 “Disposizioni in materia di impatto acustico”, commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per la pratica ARPAE SinaDoc n. **23453/2025**, emerge che:

- La Ditta Molino Naldoni srl ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da questa Agenzia con Determina Dirigenziale n.2016-673 del 17/03/2016 a seguito dell'inserimento di un nuovo titolo abilitativo ambientale: autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e della comunicazione di impatto acustico;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 11/07/2025 (PG. 2025/127032) e il SUAP ha provveduto a darne comunicazione alla Ditta interessata (ns. PG. 2025/137404);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario, da parte di ARPAE, acquisire documentazione integrativa (PG. 2025/129066);

DATO atto che:

- con PG. 2025/143845 del 08/08/2025, il SUAP ha trasmesso la richiesta di integrazioni per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali indicando 30 giorni per la presentazione delle stesse;
- con PG. 2025/160020 del 09/09/2025 la Ditta richiedeva una proroga temporale per la presentazione delle integrazioni richieste. Proroga concessa da questa Agenzia con PG. 2025/173622 del 01/10/2025, fino al 20/10/2025;
- con PG. 2025/193237 del 30/10/2025 è stata acquisita la documentazione integrativa presentata dalla Ditta Molino Naldoni srl;
- con PG. 2025/202757 del 14/11/2025 è stato acquisito dal Servizio Territoriale ARPAE il parere non favorevole per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- con PG. 2025/205359 del 19/11/2025, questa Agenzia ha proceduto con la comunicazione dell'esistenza di motivi ostativi all'adozione dell'AUA per modifica sostanziale, a seguito del parere sfavorevole dell'Unione della Romagna Faentina per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, indicando 10 giorni per la presentazione di/ osservazioni e della documentazione necessaria al superamento degli stessi;
- con PG. 2025/219426 del 11/12/2025 è pervenuta da parte del SUAP una richiesta di proroga per la presentazione della documentazione finalizzata al superamento dei

motivi ostativi. Proroga concessa da ARPAE e trasmessa al Molino Naldoni (ns. PG. 2026/224279 del 17/12/2025);

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 15/01/2026 necessaria al fine del superamento dell'esistenza di motivi ostativi, acquisita da ARPAE con PG. 2026/7916 del 16/01/2016 e successivamente integrata (ns.PG. 2026/38875 del 03/03/2026);

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali all'adozione dell'AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG. 2025/140212 del 04/08/2025);
- Parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (ns PG. 2026/120286 del 01/07/2026);
- Parere dell'Unione della Romagna Faentina per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e per l'impatto acustico (ns. PG. 2026/120937 del 02/07/2026).

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici ed emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che la Società Molino Naldoni srl ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 01/12/2025;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA per modifica sostanziale della precedente adottata con Determina Dirigenziale n. 2016/673 del 17/03/2016 a favore della Ditta Molino Naldoni srl per l'attività molitoria e confezionamento farine, sita in Comune di Faenza, Via Pana. n.156 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa del DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) n. DET-2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

Su proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** per modifica sostanziale della precedente adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n. 2016-673 del 17/03/2016 a favore della Ditta **Molino Naldoni srl (P.IVA 00108030396)**, con sede legale e attività molitoria e confezionamento farine in Comune di Faenza, Via Pana, n.156, nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA per modifica sostanziale sostituisce la precedente adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n. 2016-673 del 17/03/2016;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - di competenza ARPAE SAE;
 - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali - di competenza comunale.
 - 3.b) DI DARE ATTO che eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

3.c) DI DARE ATTO che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. **DI DARE altresì atto che rispetto all'impatto acustico**, l'impatto generato dall'insediamento risulta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".
5. Di STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente (29/03/2016)** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di modifica sostanziale dell'AUA al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina per il successivo inoltro alla Ditta richiedente; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Faenza e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae

ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Ravenna - Area Est -
Dott.ssa Tamara Mordenti

Emissioni in atmosfera

(Art.269 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i.)

■ INTRODUZIONE

Ditta	Molino Naldoni srl
Impianto	attività di molitura cereali e confezionamento farine
Ubicazione	Comune di Faenza, Via Pana, n.156

PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

- l'Azienda che svolge attività di molitura cereali, ha presentato un'istanza di modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n°2016/673 del 17/03/2016;
- l'assetto impiantistico di progetto viene riassunto di seguito:
 - pre pulitura cereali afferenti alla nuova emissione E1;
 - prima pulitura cereali, afferenti alla nuova emissione E2;
 - spietratore, afferente alla nuova emissione E3;
 - seconda pulitura cereali, afferente alla nuova emissione E5;
 - scarti seconda pulitura, afferenti alla nuova emissione E6;
 - reparto macinazione - trasporto pneumatico setacciatura e filtro semolatrici, afferente alla nuova emissione E4;
 - reparto macinazione - filtri gruppo n°10 fainiere, afferente alla nuova emissione E7;
 - reparto macinazione - filtro gruppo n°3 fariniere, afferente alla nuova emissione E8;
 - reparto macinazione - silos tritello, afferente alla nuova emissione E13;
 - reparto macinazione - silos crusca, afferente alla nuova emissione denominata E14;
 - reparto macinazione - silos farinaccio, afferente alla nuova emissione denominata E15;
 - reparto confezionamento, afferente alle nuove emissioni E11 (esistente e rinumerata) ed E12;
 - reparto reparto confezionamento, n°7 fariniere reparto confezionamento, afferenti alla nuova emissione E9;
 - reparto confezionamento, n°3 fariniere reparto confezionamento, afferenti alla nuova emissione E4.
- Nello stabilimento risultano installati i seguenti impianti termici alimentati a metano, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti di lavoro e uffici: n°2 caldaie a

condensazione alimentata e gas metano aventi PTN di 0,024 MWt ciascuna afferenti alle nuove emissioni E16 ed E17;

- Le emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14 ed E15 sono dotate di impianti di abbattimento del materiale particolato, opportunamente dimensionati secondo i criteri adottati dalla Regione Emilia Romagna; per tali punti di emissione si indicano i seguenti VLE: → **Polveri 10 mg/Nm³**. In particolare per le emissioni E13, E14 ed E15 afferenti agli sfiati dei silos tritello, crusca e farinaccio, si propone l'adozione di una procedura gestionale che preveda una verifica della funzionalità ed efficienza del sistema di abbattimento tramite verifiche periodiche con frequenza annuale in sostituzione degli autocontrolli analitici. Per le emissioni denominate E16 ed E17 non si indicano limiti specifici, considerato che il combustibile impiegato è gas metano.

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

PUNTO DI EMISSIONE E1 – PREPULITURA – F.M.

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza emissione	18	m
Temperatura	Amb	°C
Durata emissione	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – PULITURA – F.M.

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3 – SPIETRATORE – F.M. -

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	151	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – SETACCIATURA, SEMOLATRICI - N. 2 F.M. -

Portata massima	40800	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – SCARTI PULITURA 1 - F.M. -

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E6 – SCARTI PULITURA 2 - F.M. -

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E7 – N. 10 FARINIERE MULINO - F.M. -

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8 – N. 3 FARINIERE MULINO - F.M. -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E9 – N. 7 FARINIERE CONFEZIONAMENTO - F.M. -

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10 – N. 3 FARINIERE CONFEZIONAMENTO - F.M. -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E11 – CONFEZIONAMENTO - F.M. -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12 – PICCOLO CONFEZIONAMENTO - F.M. -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E13 – PRIMO SILOS SOTTOPRODOTTI - F.M. -

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E14 – SECONDO SILOS SOTTOPRODOTTI - F.M. -

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E15 – TERZO SILOS SOTTOPRODOTTI - F.M. -

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

1. **I valori limite di emissione degli inquinanti**, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
2. **La valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.
3. Qualora vengono eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.
4. I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non

deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche. Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quanto l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato di Misurazione" previa detrazione di incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difficoltà accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E LA MESSA A REGIME

1. **Per tutti i punti di emissione indicati, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art. 269 del Dlgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime degli impianti. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi ad ARPAE SAE e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
2. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
3. **DI INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime degli impianti, il **31/01/2027**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime, dopodichè dovrà procedere con gli adempimenti di cui al sopra citato punto 1);

4. **DOVRA' essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale la seguente periodicità:**
- un **autocontrollo analitico con frequenza almeno annuale per i punti di emissione da E1 a E12;**
 - **le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati e le eventuali anomalie degli stessi, con frequenza almeno annuale;**
 - **le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare sugli impianti termici (E16,E17), con frequenza almeno annuale.**
5. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti.
6. **Per le emissioni E13, E14 ed E15 afferenti agli sfiati dei silos tritello, crusca e farinaccio la Ditta deve dotarsi di una procedura gestionale che preveda una verifica della funzionalità ed efficienza del sistema di abbattimento tramite verifiche periodiche con frequenza annuale in sostituzione degli autocontrolli analitici. Le eventuali anomalie che potrebbero verificarsi, vanno annotate sul registro di cui al precedente punto 5.**

C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a ARPAE SAE e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
2. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

D. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
2. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
3. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

E. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
2. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

F. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. I **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
2. I sistemi di **accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve

mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

3. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

4. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
5. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
6. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.
7. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
8. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.

G. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1), **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

2. **I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale

Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

ALLEGATO B)

Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- le acque derivanti dall'attività del Molino Naldoni srl, nel sito di Via Pana, n. 156 in Comune di Faenza, sono acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici a servizio dell'attività di macinazione del grano per la produzione, confezionamento e deposito di farine;
- la ditta valuta in n. 16 AE il carico organico derivante dall'insediamento in quanto viene considerata una compresenza di operai ed impiegati pari a n. 28 (23 impiegati e 15 operai);
- le acque reflue domestiche nere derivanti dai wc dei servizi igienici della palazzina degli uffici e quelle provenienti dai wc dei servizi igienici del "deposito (fabbricato A)" sono trattate in n. 2 fosse Imhoff, entrambe con volume utile di 1.268 l (mod. Rototec NIME 1500) e in n. 1 filtro batterico aerobico del tipo costituito da un manufatto monoblocco ove è presente una fossa Imhoff (volume utile pari a 5 m³) a monte di un percolatore c.d. aerobico ad uscita alta certificato per un carico di 20 AE e con volume utile di 13,33 m³ ed altezza della massa filtrante pari a 1,5 m, e successivamente in un'ulteriore vasca Imhoff con volume utile pari a 1.268 l (mod. Rototec NIME 1500), per poi essere scaricate nel corpo idrico superficiale Fosso Vecchio, punto di scarico **S11/3**; le acque saponate derivanti dai servizi igienici sono trattate mediante n. 2 degrassatori, ciascuno con volume utile di 276 l (mod. Rototec DD500), prima della loro immissione nel filtro batterico aerobico descritto sopra, a monte delle fosse Imhoff;
- i sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'attività rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/2003 e il loro dimensionamento rispetta i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (16 AE complessivi);
- la Ditta dichiara che le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte all'interno dell'insediamento non sono assoggettate ai dettami delle DGR 286/2005 e DGR 1860/2006, in quanto non vengono svolte attività sporcanti nelle aree esterne dello stabilimento.

Prescrizioni

1. gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori, fosse Imhoff e filtro batterico, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente, ed almeno 1 volta all'anno, da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'abitazione, a disposizione degli organi di vigilanza;
2. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicata all'Unione della Romagna Faentina e all'ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna e sarà soggetta al rilascio di nuova autorizzazione allo scarico;
3. la planimetria della rete fognaria Tavola denominata "Tav. 01" - Rev. 03 del 24/02/2026 costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.